



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PARRI – VIAN"

Strada Lanzo,147/11 – 10148 Torino – Tel. 011/01166888 – C.M. TOIC8BR003 – C.F. 97820130017 – Cod. Univoco UFUVHT
e-mail: TOIC8BR003@istruzione.it – PEC: TOIC8BR003@pec.istruzione.it

Promemoria doveri d'ufficio.

Rimando al Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, n. 525 e al Codice penale.

Si ritiene utile rammentare al personale docente e ATA alcuni articoli delle norme citate in oggetto, affinché possa regolare di conseguenza il proprio comportamento in servizio.

Il DM 525/2014 (Codice di comportamento dei dipendenti del MIUR) recita all'art. 3, c. 3:

Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

e all'art. 10, c. 2:

I dipendenti rispettano il segreto d'ufficio e mantengono riservate le notizie e le informazioni apprese nell'ambito dell'attività svolta.

e all'art. 12, c. 2:

Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio.

Mentre all'art. 19, c. 1 si legge:

La violazione degli obblighi previsti dal presente codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Infine giova tenere presente l'art. 326 del Codice penale:

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il Dirigente Scolastico

dott.ssa. Claudia Cama

*Firma omessa ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate*